**Oggetto:** Difensore Civico Regionale Rif: N° 3.2.3/8 Pratica N° 201200418 **Mittente:** Difensore Regionale Lombardia <info@difensorecivico.lombardia.it>

**Data:** 02/10/2013 14:55 **A:** mtdpavia@gmail.com



Milano, 02/10/2013

Prot. n. 0005425 EC 3.2.3/8 201200418

(riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

Dott. Giovanni LEONARDI Direttore Generale D.G. Risorse Umane e Professioni Sanitarie Dipartimento della Qualità MINISTERO DELLA SALUTE Viale Giorgio Ribotta n. 5 00144 ROMA (RM)

e, p.c. Ing. Arek FILIBIAN
Presidente
MOVIMENTO PER LA TUTELA DEI
DIRITTI DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE
NON AUTOSUFFICIENTI - ORG.
ONLUS c/o Circoscr. Nord
P.le Salvo D'Acquisto n. 8
27100 PAVIA (PV)

## OGGETTO: Personale da adibire a Centri diurni disabili-tipologiacontestazione

Con la presente, desidero richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sulla questione afferente l'argomento specificato in oggetto, che questo Ufficio ha trattato in occasione dell'istruttoria di una pratica di competenza.

Nel caso esaminato, i genitori di un soggetto autistico hanno deciso di disdire l'iscrizione del figlio da un CDD (Centro diurno disabili), in quanto seguito da un educatore professionale in possesso della Laurea in Scienze dell'educazione e non del diploma universitario ex D.M. 3.10.1998 n. 520.

All'Ufficio è parso che gli interessati avessero ragione di dolersi, per le considerazioni di

seguito rappresentate.

Anzitutto, credo non debbano esservi dubbi sul fatto che il soggetto autistico abbia necessità di cure sanitarie.

In secondo luogo, occorre rammentare che il CDD è una struttura costituita da spazi educativi-ricreativi-assistenziali, che offre altresì specifici interventi integrati socio-sanitari personalizzati.

In terzo luogo, è importante altresì rammentare che, in base alla normativa di riforma della disciplina in materia sanitaria (art. 6, D.lgs 30.12.92 N. 502 e successivi connessi atti normativi, tra cui, in particolare, la L. 10.8.2000 n. 251 e il DM 29.3.2001), il personale abilitato ad operare in ambito sanitario deve essere formato in sede ospedaliera ovvero presso le strutture del SSN o le istituzioni private accreditate e deve essere in possesso dei diplomi universitari abilitanti all'esercizio della rispettiva attività, previsti dalla normativa richiamata o dichiarati equipollenti in base alle previsioni in essa contenute.

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, Dlgs n. 502/92 - per la figura che interessa – è stato emanato il D.M. 8.10. 1998 n. 520 che istituisce la figura dell'educatore professionale.

Ai sensi degli artt. 1 e ss. D.M. citato, è educatore professionale, l'operatore sociale e **sanitario** che, *in possesso del diploma universitario abilitante*, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto **terapeutico** elaborato da un' equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana, e cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

La formazione dell'educatore di che trattasi avviene – come prescritto dal Dlgs 502/1192 - in strutture del SSN e di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici, individuate nei protocolli di intesa fra le regioni e le università. Le università, a loro volta, provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con la facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

Osservo che - com'è noto - negli anni successivi alla riforma, è stato altresì istituito il Corso di laurea in Scienze dell'educazione, che rappresenta l'esito della progressiva trasformazione del precedente Corso di laurea previsto dal DM 11.02.1991.

Dalla disciplina del predetto Corso di laurea si deduce, in modo chiaro e non equivoco, che la formazione e preparazione del corsista non è di carattere sanitario, ma atta a consentirgli di operare in ambiti completamente diversi. Le conoscenze e le competenze acquisite sono essenzialmente filosofiche, storiche, socio-antropologiche, psico-pedagogiche e caratterizzano il sapere e gli sbocchi delle seguenti figure professionali:

- Educatori dell'infanzia : educatori e operatori negli asili, nelle comunità per l'infanzia e nei servizi socio educativi della prima infanzia;
- Educatori interculturali: servizi, comunità e imprese caratterizzati dalla presenza di minori, famiglie e adulti immigrati;
- Educatori di comunità: gruppi residenziali, comunità, associazioni, strutture assistenziali per minori, adulti, anziani;
- Educatori socio-culturali: attività di animazione sociale e culturale con minori, adulti e anziani in servizi pubblici e privati, attività integrative in ambito scolastico;
- Esperti in processi di formazione: analisi dei bisogni formativi e interventi di formazione in imprese, enti pubblici, agenzie del lavoro.

Da queste premesse si deduce chiaramente che, se nell'ambito di un progetto terapeutico personalizzato elaborato da un'equipe multidisciplinare per un soggetto autistico – necessitante, come sopra rammentato, di **cure sanitarie** - è prevista la presenza di un

educatore professionale, quest'ultimo deve essere in possesso del diploma universitario ex D.M. 520/1998 e non della laurea in Scienze dell'educazione.

Né questo Ufficio crede si possa giungere a diverse ed opposte conclusioni a seguito della emanazione della sentenza 19.9.2012 n. 4960 della sezione 3° del Consiglio di stato.

Com'è noto, con la richiamata pronuncia il giudice amministrativo di secondo grado ha confermato la sentenza del TAR Toscana di accoglimento del ricorso proposto da laureati in Scienze dell'educazione avverso un bando di concorso per operatore professionale sanitario-educatore professionale per avere richiesto, quale titolo di studio per l'accesso, unicamente il diploma universitario di educatore professionale conseguito ai sensi dell'art. 6, Dlgs 30.12.1992 n. 502 ovvero i diplomi del precedente ordinamento, riconosciuti allo stesso equipollenti, dalle vigenti disposizioni.

L' accoglimento delle ragioni dei ricorrenti è avvenuto, sia in primo che in secondo grado, sul presupposto che la Laurea in Scienze dell'educazione assorbe il corso relativo al diploma ex D.M. 520/1998, in quanto tesa a fornire conoscenze di più ampio spettro rispetto a quelle proprie del corso anzidetto e in un lasso di tempo maggiore (4 anni) della relativa durata (3 anni).

Se si legge attentamente la sentenza richiamata, si può desumere che il giudice di appello ha effettuato la propria analisi prendendo in esame il Corso di laurea in scienze dell'educazione del <u>vecchio ordinamento</u>, più precisamente, quello che fa capo al DM 11.2.1991, così come integrato dal D.M. 17.5.1996 e che – da ricerche effettuate – è stato disattivato a partire dall'a. a. 2003/2004.

Invero, occorre anzitutto tenere presente che la sentenza impugnata – il cui testo è di difficile reperimento, anche per errata registrazione dei relativi estremi - è stata pronunciata **nel 2002** e ha annullato un bando che è stato pubblicato sulla G.U. del 25.10.**2000** n. 43.

In secondo luogo, il Consiglio di stato, con riferimento al titolo di studio posseduto dai ricorrenti, parla di laurea quadriennale. Com'è noto, la laurea del nuovo ordinamento (D.M. 22.10.2004 n. 270; D.M. 16.3.2007) ha una durata che di norma (cioè, nel caso in cui non sia magistrale, perché, altrimenti vi sarebbe un successivo biennio da frequentare), è **triennale**. Quindi della stessa durata del corso di studi per il conseguimento del diploma universitario ex D.M. 520/1998.

Il Corso di laurea del vecchio ordinamento si articolava in tre indirizzi:

- Insegnanti in scienze dell'educazione;
- Educatori professionali;
- Esperti nei processi di formazione.

Se si leggono i contenuti dell'indirizzo "Educatore professionale", si apprende che la sua finalità era quella di preparare lo studente per rispondere anche ad esigenze di prevenzione e recupero nel settore sanitario e assistenziale ( consultori familiari, centri recupero soggetti disadattati, handicappati o tossicodipendenti, centri di salute mentale, ecc. ecc.), offrendogli , tra l'altro, la possibilità di connotare la propria formazione in senso più propriamente socio-sanitario mediante la scelta di apposito percorso.

Potrebbe quindi comprendersi l'"iter" logico- giuridico sotteso al principio dell'assorbenza cui ha fatto ricorso il Consiglio di Stato, dal momento che il percorso formativo dell'educatore vecchio ordinamento era, in effetti, comprensivo di programmi e contenuti culturali finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze inerenti anche al settore sanitario, oltre ad avere una durata maggiore ( quadriennale) di quella del diploma ex D.M. 520/1998.

Quanto poc'anzi esplicitato spiegherebbe altresì perché la sentenza del Consiglio di stato fa ricorso al principio dell'assorbenza anziché a quello dell'equipollenza, non menzionando, quindi, il DPCM 26.7.2011 che, all'art. 6, comma 1, lett. K), in attuazione dell'art. 4, comma 2, L. 26.2.1992 n. 42, dichiara non equipollenti ai diplomi universitari dell'area sanitaria i titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di pedagogia/Scienze della formazione per educatore professionale, conseguiti dopo l'entrata in vigore della L. 42/1999.

Le argomentazioni di cui sopra ( in particolare, quelle addotte dal giudice amministrativo a sostegno dell'assorbenza di che trattasi) non possono, peraltro, valere per il nuovo Corso di laurea in scienze dell'educazione, in primo luogo, perché i relativi contenuti culturali e finalità non fanno cenno, rispettivamente, né a compiti analoghi a quelli, sopra citati, dell'educatore professionale del vecchio ordinamento né ad impieghi specifici nel campo sanitario; in secondo luogo, perché – come sopra precisato – allo stato dell'attuale ordinamento giuridico (DPCM 26.7.2011) - la Laurea in Scienze dell'educazione **conseguita dopo il 1999**, non può essere dichiarata equipollente al Diploma universitario ex 520/1998. Credo sia evidente che ciò che non è equipollente non possa neppure essere considerato in rapporto di assorbenza.

Occorre poi rammentare che il diploma ex D.M. 520/1998 ha valore abilitante all'esercizio della relativa professione.

Nessuna disposizione dell'attuale ordinamento attribuisce siffatto valore alla Laurea in Scienze dell'educazione.

Nella sentenza del Consiglio di Stato il problema dell'abilitazione viene risolto facendo applicazione del principio dell'assorbenza, ma – come già precisato – l'iter logico-giuridico sotteso alle argomentazioni in merito del giudice d'appello non può applicarsi a titoli che sono tra loro non equipollenti.

Infine, qualora si volesse sostenere che le due figure professionali siano fungibili in campo sanitario, si dovrebbe pervenire alla conclusione della piena irrazionalità di un ordinamento che per la stessa figura professionale avrebbe previsto due percorsi universitari-formativi disciplinati in modo diverso, con finalità differenti, di cui soltanto uno (DM 520/1998) è gestito dalla facoltà di medicina e chirurgia, deve svolgersi presso strutture sanitarie ed è ritenuto espressamente dal legislatore idoneo a far conseguire un titolo abilitante ad operare in ambito sanitario.

E' quindi evidente per questo Ufficio che allorquando si debba intervenire con un progetto terapeutico multidisciplinare rivolto a soggetto autistico, ma, più in generale, a soggetto con esigenze di cure sanitarie avvalendosi di un educatore professionale, quest'ultimo debba essere in possesso del titolo ex DM 520/1998 e non della Laurea in scienze dell'educazione.

Ciò non significa che il titolare della Laurea da ultimo menzionata non possa essere utilizzato anche nell'ambito della stessa struttura in cui opera un educatore ex D.M. 520/1998, ma lo potrà essere per finalità di carattere socio-assistenzialistico.

Ho ritenuto di sottoporre all'attenzione di codesta Direzione le considerazioni che precedono affinchè voglia non solo esprimere il punto di vista di codesto Dicastero in merito alla questione rappresentata, ma, più in generale, adoperarsi per fare finalmente chiarezza sulla problematica afferente il rapporto fra i due titoli studio esaminati mediante l'emanazione di precise, chiare e non equivoche disposizioni in merito.

Ringrazio sentitamente per l'attenzione accordata alla presente e in attesa di ricevere un riscontro le invio i miei migliori saluti.

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO

(dott.ssa Francesca Bertolami)

A. Bertolaus

Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - T. 02.6748.24.65/67 - F. 02.67.48.24.87
E. info@difensorecivico.lombardia.it - E. difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it www.difensorecivico.lombardia.it

